



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 luglio 2016
(OR. en)

10936/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0203 (NLE)**

PECHE 264

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 luglio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 441 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 441 final.

All.: COM(2016) 441 final



Bruxelles, 6.7.2016
COM(2016) 441 final

2016/0203 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda
determinate possibilità di pesca**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore. È inoltre opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio al fine di adeguare le indicazioni riguardanti gli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2016/72 come descritto nel prosieguo.

Alcuni trasferimenti di contingenti tra parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) sono concordati all'inizio dell'anno. È quindi opportuno assicurare che siano in vigore disposizioni giuridiche che consentano di effettuare tali trasferimenti e di attribuire i relativi contingenti agli Stati membri interessati.

I pareri scientifici sugli stock di aringa nelle zone VIa(N) e VIa(S), VIIb,c, per le quali è fissato un totale ammissibile di cattura (TAC), prevedono la possibilità di fissare un TAC ai fini della raccolta di dati dipendenti dalla pesca nelle due zone di gestione. Questo consentirebbe in futuro di migliorare i pareri scientifici relativi a tali stock.

In base al parere scientifico, è opportuno ridurre le catture di gamberello boreale. A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare i limiti di cattura per il gamberello boreale nella divisione CIEM IIIa e nelle acque norvegesi a sud di 62° N.

Una ricerca scientifica è stata proposta per ovviare alle carenze constatate a lungo termine negli studi esistenti sulla sogliola nel Mare d'Irlanda (VIIa). Il TAC attuale è molto basso ed è oggetto di contestazione da parte del settore; la mancata corrispondenza tra la valutazione e l'abbondanza effettiva produrrebbe il cosiddetto fenomeno delle "chock species" (specie a effetto limitante) nell'attuazione dell'obbligo di sbarco. Per questo motivo è necessario disporre di ulteriori informazioni scientifiche per valutare lo stato dello stock.

Uno Stato membro può destinare al sostegno della ricerca scientifica un contingente aggiuntivo pari al 2% del contingente nazionale; le catture corrispondenti possono essere messe in vendita. Data l'esiguità del TAC per la sogliola nella divisione CIEM VIIa, il contingente aggiuntivo così ottenuto non consentirebbe di effettuare una ricerca su scala sufficiente a fornire i dati necessari per la valutazione scientifica.

La valutazione scientifica della proposta indica che l'effetto dell'assegnazione aggiuntiva a favore di questo progetto porterebbe comunque a un aumento della biomassa riproduttiva, anche se di minore entità. Nelle sue conclusioni lo CSTEP ha osservato che, in linea di principio, una ricerca sull'intera distribuzione dello stock gioverebbe alla valutazione, se realizzata nell'arco di diversi anni. È quindi opportuno assegnare tale contingente aggiuntivo, previo accordo degli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione CIEM VIIa, a una o più imbarcazioni partecipanti al progetto scientifico, unicamente per la durata del progetto stesso.

Il CIEM fornisce attualmente pareri scientifici per lo *squalus acanthias*; il codice di dichiarazione si basa anche sul nome latino della specie in questione. Tuttavia, il nome comune (spinarolo/gattuccio) che figura nel regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio non corrisponde al nome latino della specie. È quindi opportuno correggere il nome comune sostituendolo con "spinarolo", che corrisponde al nome latino.

Attualmente le possibilità di pesca per lo spinarolo (*squalus acanthias*) sono fissate a 0 tonnellate. Lo spinarolo (*squalus acanthias*) è tuttora catturato in quantità significative in diverse attività di pesca e con la piena attuazione dell'obbligo di sbarco costituisce una vera e propria specie a effetto limitante. Per agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco è stato elaborato un progetto finalizzato a evitare le catture di spinaroli (*squalus acanthias*) in tempo reale. La valutazione dello CSTEP indica che tale proposta potrebbe contribuire alla ricostituzione dello stock incoraggiando la prevenzione delle catture. Le navi che partecipano al progetto dovrebbero essere autorizzate a sbarcare quantitativi limitati di spinaroli (*squalus acanthias*) morti o che non sopravviverebbero se reimmessi in acqua immediatamente. Ciò non produrrebbe alcun aumento della mortalità e non inciderebbe negativamente sulla ricostituzione dello stock. A scopo precauzionale, per garantire che non venga compromessa la ricostituzione dello stock nel lungo periodo, gli sbarchi dovrebbero essere soggetti a un limite annuo complessivo di 270 tonnellate, con un limite mensile massimo di 2 tonnellate per ogni imbarcazione che partecipa al progetto. Il progetto dovrebbe essere aperto a tutti gli Stati membri che intendono parteciparvi, che scambierebbero informazioni sulle zone di cattura dello spinarolo (*squalus acanthias*). Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione l'elenco delle imbarcazioni partecipanti. Il contingente in questione sarebbe assegnato unicamente per la durata del progetto.

Nella riunione intersessione dell'ICCAT del marzo 2016 è stato deciso che l'Unione assegnerà al Portogallo una parte della sua capacità di allevamento inutilizzata per l'approvvigionamento di tonno rosso selvatico a fini di allevamento. In futuro questo consentirebbe al Portogallo di avviare un allevamento di tonno rosso. È quindi opportuno definire il limite di capacità corrispondente.

La proposta della Commissione mira inoltre a modificare il regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca nel Mar Baltico, al fine di adeguare le indicazioni relative agli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza. Secondo i pareri più recenti, lo stock di spratto nel Golfo di Botnia rientra nei limiti biologici di sicurezza, mentre lo stock di aringa nel golfo di Riga ha superato i limiti biologici di sicurezza.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio¹ fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Alcuni trasferimenti di contingenti tra parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) sono adottati all'inizio dell'anno. È opportuno assicurare che siano in vigore disposizioni giuridiche che consentano di effettuare tali trasferimenti e di assegnare i relativi contingenti agli Stati membri interessati.
- (3) I pareri scientifici sugli stock di aringa nelle zone CIEM VIa(N), VIa(S) e VIIb,c prevedono la possibilità di fissare un totale ammissibile di cattura (TAC) ai fini della raccolta di dati dipendenti dalla pesca nelle due zone di gestione. Questo consentirebbe in futuro di migliorare i pareri scientifici relativi a tali stock.
- (4) In base al parere scientifico del CIEM, è opportuno ridurre le catture di gamberello boreale. A seguito delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno modificare i limiti di cattura per il gamberello boreale nella divisione CIEM IIIa e nelle acque norvegesi a sud di 62° N.
- (5) Il parere scientifico dello CSTEP è favorevole all'assegnazione di un piccolo contingente commerciale aggiuntivo destinato a incentivare la partecipazione dei pescherecci a un programma scientifico per la sogliola nella divisione CIEM VIIa, che sarebbe realizzato nel rispetto di specifiche condizioni. Tale contingente aggiuntivo

¹ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

sarebbe concesso unicamente per la durata del programma scientifico e non pregiudicherebbe la stabilità relativa.

- (6) Il CIEM fornisce attualmente pareri scientifici per lo *squalus acanthias*; il codice di dichiarazione si basa anche sul nome latino della specie in questione. Tuttavia, il nome comune (spinarolo/gattuccio) che figura nel regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio non corrisponde al nome latino della specie. È quindi opportuno correggere il nome comune sostituendolo con "spinarolo", che corrisponde al nome latino.
- (7) Attualmente le possibilità di pesca per lo spinarolo (*squalus acanthias*) sono fissate a 0 tonnellate. Lo CSTEP ha valutato un progetto finalizzato a evitare le catture di spinaroli (*squalus acanthias*) in tempo reale. Dalla valutazione dello CSTEP risulta che tale progetto potrebbe incoraggiare la prevenzione delle catture accessorie di tale specie. Le navi che partecipano al progetto dovrebbero essere autorizzate a sbarcare quantitativi limitati di spinaroli (*squalus acanthias*) morti o che non sopravvivrebbero se reimmessi in acqua immediatamente. A scopo precauzionale, per garantire che non venga compromessa la ricostituzione dello stock nel lungo periodo, gli sbarchi dovrebbero essere soggetti a un limite annuo complessivo di 270 tonnellate, con un limite mensile massimo di 2 tonnellate per ogni imbarcazione che partecipa al progetto. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione un elenco di tutte le imbarcazioni partecipanti.
- (8) Nella riunione intersessione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico (ICCAT) del marzo 2016 è stato deciso che l'Unione assegnerà al Portogallo una parte della sua capacità di allevamento inutilizzata per l'approvvigionamento di tonno rosso selvatico a fini di allevamento. In futuro questo consentirebbe al Portogallo di avviare un allevamento di tonno rosso. È pertanto opportuno fissare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che il Portogallo può assegnare al proprio allevamento.
- (9) Il regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio² classifica gli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza nel Mar Baltico. Secondo i pareri più recenti, lo stock di spratto nel Golfo di Botnia rientra nei limiti biologici di sicurezza, mentre lo stock di aringa nel golfo di Riga ha superato i limiti biologici di sicurezza. È quindi opportuno modificare la classificazione degli stock che rientrano nei limiti biologici di sicurezza di cui al suddetto regolamento.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 e il regolamento (UE) 2015/2072,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2016/72

1. Il regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

² Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

- a) Non riguarda la versione italiana.
- b) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2017 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri".
- c) Gli allegati I, IA e IV sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2015/2072

L'allegato del regolamento (UE) 2015/2072 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente